MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 1945, N. 154, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 11

Durata del piano

Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo. Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia e' stabilita nel decreto suddetto, e non puo' eccedere i dieci anni. Qualora, invece, si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione ha efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il termine di cinque anni.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1952, non più in vigore dal 11 maggio 1957 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Capo	I — Istruttoria e approvazione dei piani di ricostruzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-decreto-legislativo-1-marzo-1945-n-154-sui-piani-di/art-11-durata-del-piano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it